

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2055

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIRIELLI, AIRAGHI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BORNACIN, BRIGUGLIO, CARRARA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, GERACI, GHIGLIA, LANDOLFI, LEO, LOSURDO, MAGGI, LUIGI MARTINI, MENIA, MEROI, ANGELA NAPOLI, PAOLONE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, SAIA, TAGLIALATELA, VILLANI MIGLIETTA**

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di termini di prescrizione del reato

*Presentata il 29 novembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'applicazione delle « attenuanti generiche », previste dall'articolo 62-*bis* del codice penale, è oggetto, oggi, delle più disparate ed insensate applicazioni, giustificate, sovente, con motivi risibili, se non fosse che a delinquenti incalliti autori di gravi reati vengono comminate lievi condanne. Il sopracitato articolo individua quelle circostanze, in aggiunta a quelle « attenuanti comuni », previste dall'articolo 62 del codice penale che consentono al giudice di concedere ulteriori riduzioni di pena. L'applicazione

delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta dal legislatore facoltà del giudice, oggi, di fatto, è considerata un vero e proprio diritto del reo, applicabile sempre ed in ogni caso, e quindi « non si negano a nessuno ». Spesso i giudici sono schiacciati da questa discrezionalità e per non sembrare « cattivi » finiscono per stravolgere la portata della norma.

Appare evidente, quindi, la necessità di intervenire sulla materia sia per adeguare la legge alle intenzioni del legislatore, evitando così, di fatto, interpretazioni ed

applicazioni distorte, sia per contrastare l'aumento della criminalità. Per questi motivi, la presente proposta di legge vuole intervenire ponendo una serie di modificazioni, limitate ma efficienti allo scopo, al testo del codice penale.

Si propone di modificare l'articolo 62-*bis* del codice penale, rendendolo più rigoroso. Si estende il divieto di concessione delle attenuanti generiche ai casi di recidiva reiterata nonché a chi commette gravissimi delitti: omicidio e tutti i delitti, non colposi, dai quali derivi la morte di una o più persone e i reati sessuali contro i minori e le donne. Il divieto di concessione delle attenuanti generiche si estende poi a tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo internazionale, cioè caratterizzati da atti violenti contro le persone. Ancora va esteso ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, che tratta dei delitti di competenza della Direzione distrettuale antimafia: sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed altri. Per tutti tali delitti devono reputarsi sufficienti le attenuanti comuni indicate dall'articolo 62 del codice penale e quelle speciali ove previste.

L'articolo 2 prevede la modifica dell'articolo 69 del codice penale, che prevede la valutazione tra il concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti. Nel nuovo testo si inserisce il divieto di comparazione delle circostanze per i casi di recidiva reiterata, cioè per quei delinquenti condannati già tre volte e che non meritano certamente vantaggi nell'applicazione delle pene per nuovi reati commessi.

Con la modifica, prevista dall'articolo 3 della proposta di legge, dell'articolo 99 del codice penale in materia di recidiva si elimina, innanzitutto, la discrezionalità dei giudici nella sua applicazione, e valgono anche qui le valutazioni già espresse sul « peso » in certi casi della discrezionalità, che di fatto ha reso inapplicata « la recidiva »; si fissano in maniera precisa gli aumenti di pena in caso di recidività del reo, sottraendo ancora una volta discre-

zionalità ai giudici che, ad esempio, con l'aumento fino a due terzi potrebbero dare un aumento di un solo giorno come, parimenti, potrebbero fare se l'aumento fosse fino ad un sesto, senza differenziare la maggiore gravità delle situazioni e comunque vanificando complessivamente le finalità restrittive che ispirano la proposta di legge, che risponde ad una precisa volontà degli elettori. Quindi, a seconda dei casi, la pena viene aumentata di un sesto, di un terzo, della metà e fino ad un massimo di due terzi.

L'articolo 4, invece, limita l'istituto della prescrizione eliminando la valutazione, ai fini della determinazione della pena, delle circostanze attenuanti. Questo è importante, statisticamente, per molti reati, quali ad esempio: crollo di costruzioni o altri disastri colposi (articolo 434 del codice penale), fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (articolo 435 del codice penale), altri delitti contro l'incolumità pubblica, alterazione di monete (articolo 454 del codice penale), maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale), omicidio colposo (articolo 589 del codice penale), abbandono di minori ed incapaci (articolo 591 del codice penale). Per questi reati, indicati a esempio, la pena edittale massima è di cinque anni e normalmente essi si prescrivono in dieci anni ma con il concorso di un'attenuante, di cui con la norma in vigore si valuta la diminuzione minima e quindi di un solo giorno, la pena diviene di quattro anni, undici mesi e ventinove giorni, con la conseguente diminuzione dei tempi di prescrizione in soli cinque anni. La modifica va ad intervenire anche sui reati che hanno una pena edittale massima di dieci anni, con prescrizione di quindici anni, ma che, con il gioco delle attenuanti, viene limitata a dieci anni, e così via per le altre categorie di reati con la pena indicata per ciascuna di esse nell'articolo 157 del codice penale.

Con gli articoli 5 e 6 viene presa in considerazione la concessione di misure alternative alla detenzione e di benefici ai recidivi, inasprendo il regime penitenziario con l'allungamento dei termini per la

concessione dei benefici stessi e quindi obbligandoli a periodi di detenzione più lunghi prima della concessione. Mentre con la modifica, la liberazione anticipata, che oggi opera considerando singoli semestri di pena scontata, viene invece valutata annualmente per i recidivi con conseguente maggiore restrizione del beneficio.

L'articolo 7, infine, limita i casi di applicabilità dei benefici previsti dalla legge 27 maggio 1998, n. 165, la cosiddetta « legge Simeone », riguardo all'esecuzione delle pene detentive, che ha modificato l'articolo 656 del codice di procedura penale. La sospensione dell'esecutività

della condanna e l'avviso al reo della possibilità di accedere a misure alternative, qualora siano previste, con la presente modifica, viene esclusa nei casi di recidiva reiterata.

In sintesi, la presente proposta di legge, pur se in piena sintonia con l'articolo 27 del dettato costituzionale, che recita: « Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato », prevede nei casi di recidività del reo un inasprimento del regime della pena e della concessione di misure alternative e di benefici, come richiesto dalla pubblica opinione e in conformità a quanto tutti gli schieramenti politici hanno promesso in campagna elettorale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 62-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 62-*bis* — (*Attenuanti generiche*). — Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano:

1) ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma;

2) a tutti i delitti, non colposi, dai quali derivi la morte di una o più persone;

3) ai delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqüies*, 609-*bis* e 609-*octies*;

4) a tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo internazionale;

5) ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ».

## ART. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa

o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ».

#### ART. 3.

1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 99 — (*Recidiva*). — Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, è sottoposto ad un aumento di un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena è aumentata di un terzo:

1) se il nuovo reato è della stessa indole;

2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato ».

#### ART. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'au-

mento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:

« ART. 30-quater — (Concessione dei permessi premio ai recidivi). — 1. I permessi premio posso essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:

a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;

b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;

c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni ».

2. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Il condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere affidato al servizio sociale se la pena detentiva inflitta non supera i due anni ».

3. Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

« 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1. 1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera due anni ».

4. Il comma 1-*bis* dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis* e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale ».

5. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:

« ART. 50-*bis* — (Concessione della semilibertà ai recidivi). 1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice pe-

nale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* della presente legge di almeno tre quarti di essa ».

6. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. Per il condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, è concessa una detrazione di novanta giorni per ogni singolo anno di pena scontata ».

7. Il comma 1 dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ».

8. Dopo il comma 7 dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale ».

#### ART. 6.

1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito seguente:

« ART. 94-*bis* — (*Concessione dei benefici ai recidivi*). 1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta ».

#### ART. 7.

1. Il comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

*a)* nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

*b)* nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

*c)* nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale ».





Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0021180\*